

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 08238/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8238 del 2020, proposto da

Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Falzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II 326;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- dell'Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 rubricata “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6bis e 6ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo e di tutte le allegate tabelle di valutazione; - nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente e successivo

ancorché non conosciuto, con ogni necessaria statuizione di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria impugnata;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n.836/2019;
- Ritenuto assolutamente indispensabile ai fini del decidere che l'amministrazione, con una dettagliata relazione, da depositare nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, chiarisca il criterio seguito nella valutazione dei titoli e attribuzione del punteggio al diploma di specializzazione in psicoterapia con riferimento anche ai punteggi attribuiti agli titoli di specializzazione postuniversitaria e master;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio e l'incombente istruttorio nei termini di cui in motivazione.

Rinvia all'udienza pubblica dell'11 maggio 2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponi, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Daniele Profili, Referendario

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Saponi

IL SEGRETARIO